



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. 1

in data 05/01/2021

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **05 - cinque** - del mese **gennaio** alle ore **15:45 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**NULLA OSTA ALL' AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER UTILIZZO QUALE CENTRO VACCINALE SARS COV 2, DEL CAPANNONE C E DELLA PALAZZINA UFFICI DELLE EX FIERE DI REGGIO EMILIA, VIA FILANGERI SITI NEL POLO FUNZIONALE 1, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, CAPO B PARTE I, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

|                       |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| VECCHI Luca           | Sindaco     | NO |
| PRATISSOLI Alex       | Vicesindaco | SI |
| BONVICINI Carlotta    | Assessore   | SI |
| CURIONI Raffaella     | Assessore   | SI |
| DE FRANCO Lanfranco   | Assessore   | SI |
| MARCHI Daniele        | Assessore   | SI |
| RABITTI Annalisa      | Assessore   | SI |
| SIDOLI Mariafrancesca | Assessore   | SI |
| TRIA Nicola           | Assessore   | SI |

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 05/04/2011 sono stati approvati congiuntamente, ai sensi della L.R. n. 20/2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), nonché la Classificazione Acustica del Comune di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 34 del 24.02.2020 è stata approvata la variante al RUE recante: "*CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E ALLE RISERVE PROVINCIALI E APPROVAZIONE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 33 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000, DI VARIANTE SPECIFICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO, FINALIZZATA AD INCENTIVARE INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DELL'ESISTENTE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.*", entrata in vigore il 18/03/2020 a seguito di pubblicazione sul BURERT n. 73.

### Considerato che:

- l'Italia, attraverso il Ministero della Salute, ha seguito sin dalle prime battute le fasi che hanno portato alla messa a punto di vaccini che possono contribuire alla protezione di individui e comunità, al fine di ridurre l'impatto della pandemia di Sars Cov 2;
- il Ministero della Salute, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto Superiore di Sanità, ad AGENAS e AIFA, il 12 dicembre 2020, ha predisposto un Piano Strategico di "*Preparazione ed implementazione della strategia vaccinale*"
- all'interno del Piano Strategico si prevede: "*a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc*";
- per garantire l'erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo di tempo limitato, si rende necessaria l'organizzazione delle attività vaccinali in centri vaccinali supplementari rispetto a quelli già presenti per le attività vacci-

nali di routine e che consentano l'effettuazione di un numero di vaccinazioni ben superiore rispetto allo standard;

**Atteso che:**

- la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna ha fornito le prime indicazioni organizzative in merito alla campagna vaccinazione anti SARS-Cov-2, con nota in atti con prot. AUSL 149471 del 18/12/2020 nella quale è specificato che:
  1. la data di avvio della campagna vaccinale è prevista per i primi giorni di gennaio del 2021;
  2. si propende a definire fino ad un massimo di due punti di somministrazione provinciali;
  3. il centro vaccinale dovrebbe essere posizionato al di fuori della struttura ospedaliera o comunque in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti;
- per consentire un numero elevato di accessi, le sedi vaccinali devono possedere tra le altre, le seguenti caratteristiche:
  - facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio);
  - sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità;
  - possibilità di creare zone filtro per l'utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina;
  - possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di flussi rilevanti di utenza;
  - sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy;
  - vie di accesso e uscita dalla struttura separati;
  - presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con disabilità;

**Rilevato che:**

- l'Ausl di Reggio Emilia, sentito anche il Comune di Reggio Emilia e l'Ufficio di Presidenza dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, ha valutato le possibili aree e/o strutture presenti nel territorio provinciale che rispondano alle caratteristiche indicate nella nota sopra richiamata e ha ritenuto idonea la porzione di fabbricati presenti presso l'Ente Fiere di Reggio Emilia, Via Filangeri, 15,
- nell'area individuata occorre predisporre un allestimento di un'area sanitaria temporanea per la somministrazione dei vaccini anti SARS Cov-2 anche in deroga

ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, DL 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (*Disciplina delle aree sanitarie temporanee*);

**Dato atto che:**

- A.MOR S.r.l., con sede in Correggio (RE), C.so Mazzini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 02801640356, è l'attuale proprietaria degli immobili e delle aree "ex Fiere di Reggio Emilia", siti in via Filangieri n 15, individuati dal PSC 2011 all'interno del Polo Funzionale 1 "*Nuove porte della città: Stazione Mediopadana - Nuovo Casello – Fiera*", ossia il complesso di strutture e aree comprendenti la stazione medio-padana, la Fiera e le aree ad essa correlate a nord dell'autostrada A1, nonché il nuovo casello autostradale e le aree inedificate o in corso di attuazione ad esso circostanti;
- A.MOR S.r.l., a mezzo del suo amministratore delegato e legale rappresentante, sig. Giorgio Bosi, con mail del 24.12.2020 acquisita al **PG.n.220461 il 28/12/2020**, ha comunicato il raggiungimento di un accordo con l'AUSL di Reggio Emilia per l'utilizzo del capannone C di circa mq. 6.000 e del piano terra della palazzina uffici dell'ex polo fieristico, identificati al catasto fabbricati di Reggio Emilia al foglio 72 mappale 326 e al foglio 72 mappale 85 sub 5 (per brevità in seguito denominati semplicemente gli "Immobili"), in sua proprietà per la predisposizione del Centro Vaccini della Provincia di Reggio Emilia. L'accordo prevede la concessione in uso degli Immobili per il periodo 1.1.2021 – 30.6.2021, con possibile estensione del periodo subordinatamente all'andamento del Piano Provinciale di vaccinazione e delle procedure comparative occorrenti;
- il dott. Fornaciari quale direttore amministrativo dell'AUSL con mail acquisita in data 28/12/2020 al PG. n. 220472. ha comunicato di avere raggiunto l'intesa con la proprietà dell'Ente Fiere di Reggio Emilia, attraverso il Dott. Giorgio Bosi, per l'utilizzo da parte della AUSL di Reggio Emilia di idoneo spazio presso le fiere di Mancasale per l'attività di vaccinazione anti SARS-Cov-2;

## **Preso atto che:**

- l'area in cui sono posti gli "Immobili" è disciplinata dall'art. 5.8 delle NA del PSC che al comma 5 prevede: *"Lo sviluppo dei poli funzionali di cui al precedente comma 4 è definito dai relativi Accordi Territoriali sottoscritti fra il Comune e la Provincia; gli interventi previsti sono programmati nei POC, anche per fasi successive sulla base di uno schema progettuale guida"* e dall'art. 46 delle NA del RUE che prevede al comma 2 *"Nei poli funzionali è ammessa la conservazione degli usi in atto oppure il cambio d'uso in adeguamento agli usi ammessi prevalenti in atto. Sono ammessi usi complementari e al servizio della funzione principale nella quota del 30%."* e al comma 3: *"In tutti gli ambiti PF, fermo restando il rispetto delle norme di tutela del PSC, sono sempre ammessi i seguenti interventi edilizi di cui all'art. 2, Parte Prima, Capo B del Red: - MO, MS, RRC, RS, D, RE, CD in conformità al comma 2"*;
- l'art. 2, capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale prevede altresì la possibilità, *"per particolari e documentate esigenze di interesse pubblico è possibile autorizzare, con delibera di Giunta Comunale per un periodo massimo di cinque anni, utilizzazioni provvisorie di unità immobiliari anche per usi non consentiti dalle norme del RUE, previo parere dei competenti uffici e della CQAP"*

## **Rilevato che :**

- il focolaio internazionale di SARS COV 2 ha determinato uno stato di emergenza internazionale e nazionale così come ha dichiarato il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiarando lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la destinazione proposta degli immobili rientra appieno tra quelle di pubblico interesse indicate dall'art. 12 della Circolare Ministeriale n. 3210 del 28/10/67, nel quale si precisa che *"Per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano – enti pubblici o privati – siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, ecc. : es. conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri,*

*silos portuali, ecc.”;*

- la successiva circolare Min. LL.PP. 25/02/1970, n. 25/M, al punto 3, rifacendosi espressamente ad un parere reso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. II 21/1/69 n. 5/69) ha valorizzato ampiamente il concetto di interesse pubblico, evidenziando che l'individuazione di esso “...*non può essere effettuata in base a criteri generali ed astratti né è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall'esame concreto delle singole fattispecie ... (L'interesse pubblico) ... va inteso nella sua accezione tecnico-giuridica di interesse tipico, il cui soddisfacimento e la cui tutela sono assunti dalla P.A.”; (...omissis) ovvero ...” in quello specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dall'Amministrazione stessa”;*
- il Consiglio di Stato, con una recente sentenza (sez. IV, 5 giugno 2015, n. 2761) ha precisato che “*la nozione di interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene ed ha a riferimento l'esistenza di una “fruibilità collettiva” ritenuta meritevole di tutela “ ..omissis... e che “non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano” .....*omissis.....;
- è fondato pertanto, nel caso in esame, l'interesse pubblico a procedersi al rilascio della autorizzazione in oggetto volta all'uso temporaneo degli Immobili in questione dovendo rispondere ad una emergenza di sorveglianza sanitaria nazionale volta alla tutela della sicurezza e della salute pubblica, nonché di protezione degli individui e della comunità nel suo complesso;
- gli usi definiti dal RUE ed in particolare quelli rientranti nella categoria d.14 “*Attività sanitarie ed assistenziali. Comprende ospedali, RSA, case protette, case di cura, case della salute, residenze sanitarie riabilitative; attività termali e per il benessere; ambulatori e poliambulatori aventi una SC superiore a 200 mq, compresi i servizi direttamente integrati”*, declinato nella fattispecie in Centro vaccinale per la somministrazione dei vaccini SARS COV 2 è coerente con le finalità di interesse pubblico declinate dalla normativa vigente e dall'art. 2,capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale;
- sussistono quindi tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente sopra

richiamata per il rilascio di autorizzazione temporanea per l'insediamento degli usi d.14\_CENTRO VACCINALE all'interno degli immobili delle ex fiere di Reggio Emilia, capannone C e palazzina uffici piano terra siti in via Filangieri n. 15, di proprietà di A.MOR S.r.l. e la cui detenzione verrà concessa, in forza di contratti di comodato o locazione, ad AUSL di Reggio Emilia a partire dall'approvazione della presente autorizzazione e non oltre il 31 Dicembre 2021, cointestatario della richiesta di autorizzazione temporanea di cambio d'uso;

**Visto:**

- il parere favorevole degli uffici competenti e della Commissione per la Qualità Architettonica che si è espressa con verbale n. 16 del 28/12/2020 acquisito agli atti al PG.n.209 del 04.01.2021 a seguito di convocazione della stessa in via d'urgenza ai sensi dell'art.14 bis della L.241/1990 e s.m. con pec PG.n. 220455 del 28/12/2020;

**Visti inoltre:**

- il DPR. 380/01 ed in particolare l'art. 14;
- la legge regionale n. 20/2000;
- la legge regionale n.24/2017 ed in particolare
- l'art. 2, capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".

**Dato atto infine che:**

- la presente delibera, a parere del dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana arch. Elisa Iori, non necessita di apposizione del parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**Visto:**

- inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato in calce alla presente proposta di deliberazione,

Con voti unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

- di esprimere il nulla osta all'autorizzazione alla società A.MOR S.r.l., con sede legale a Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 14, C.F.e .PIVA n. 02801640356, nella persona dell' amministratore delegato e legale rappresentante, sig. Giorgio Bosi, nonché all'AUSL di Reggio Emilia, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Cristina Marchesi, quale detentore degli Immobili in forza di contratto di comodato o di locazione, ravvisate le particolari e documentate esigenze di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale, in via temporanea fino a tutto il 31/12/2021, all'insediamento dell'uso d14, ossia: *“Attività sanitarie ed assistenziali. Comprende ospedali, RSA, case protette, case di cura, case della salute, residenze sanitarie riabilitative; attività termali e per il benessere; ambulatori e poliambulatori aventi una SC superiore a 200 mq, compresi i servizi direttamente integrati”*, declinato nella fattispecie in Centro vaccinale per la somministrazione dei vaccini SARS COV 2 all'interno del capannone C e del piano terra della palazzina uffici dell'ex polo Fieristico di Reggio Emilia, di proprietà della ditta A.MOR S.r.l., come descritto in premessa.

Inoltre, ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

I

si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**PRATISSOLI Alex**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**POMA Dr. Stefano**